



**A TUTTI I SIGG. CLIENTI  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e obbligo di iscrizione**

Entro l'11 dicembre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro "titolari effettivi" agli uffici del registro delle imprese.

Registro dei Titolari Effettivi e soggetti obbligati a comunicare la titolarità

L'Italia ha istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell'Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio). Secondo l'art. 20 del d. lgs n. 231/2007 e segg. i seguenti soggetti:

- I. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese;
  - II. le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
  - III. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia
- sono obbligati a comunicare la propria titolarità effettiva all'ufficio del registro delle imprese affinché l'informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro.

Secondo il Decreto n. 55/2022 del MEF è prevista l'iscrizione dei dati in due separate sezioni del registro delle imprese. La prima ('sezione autonoma') è dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, la seconda ('sezione speciale') è destinata sia all'iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro titolarità effettiva.

Titolare Effettivo

Il titolare effettivo è individuato dall'art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007): "Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo".

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. f) del Decreto le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva, sono (anche se costituite in forma consortile):

- a) le società per azioni;
- b) le società a responsabilità limitata;
- c) le società in accomandita per azioni;
- d) le società cooperative.



Sono inoltre obbligate le: "...associazioni (...) fondazioni e (...) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche...".

Sono obbligati a comunicare la titolarità effettiva anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 'residenti' o meno in Italia.

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

### L'individuazione del titolare effettivo

Di seguito i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.

NELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, il titolare effettivo è "...la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio". L'art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : "Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona".

NEI TRUST, le notizie sulla titolarità effettiva sono "...relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust.

La titolarità effettiva è individuata in via cumulativa, se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella 'sezione speciale' del registro delle imprese.

NELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione".

### La comunicazione del titolare effettivo

Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo è rivolta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di



Commercio territorialmente competente. La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese.

Unica eccezione, ai sensi dell'art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma": le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all'ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.

Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene entro il giorno 11 dicembre 2023.

### Variazioni successive della titolarità effettiva

I soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione".

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto).

### Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

- a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE, con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.

NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica" del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. 'distinta di accompagnamento' ai fini della domiciliazione.

### Scadenze e sanzioni

L'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all'art. 2630 c.c. .

Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza

minimo: € 34,33 massimo: € 344,00 - Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica) € 68,66



## STUDIO PERINI

---

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza  
minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00 - Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla  
notifica) € 206,00

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Verona, 13.10.2023.

Lo Studio